

Acciai Speciali Terni S.p.A.

Sede Legale:

Viale B. Brin 218, 05100 Terni, Italia
T. +39 0744 4901 – F. +39 0744 490752

Capitale sociale € 159.682.400 i.v.

Cod. Fisc. 11222300151

P. IVA 00715760559

Iscr. Reg. Impr. Umbria 11222300151

Soggetta a direzione e coordinamento

di Finarvedi S.p.A.

www.acciaitermi.it - www.arvedi.it

societariopatrimoniale@pec.acciaitermi.info



Oggetto: RISPOSTA DI AST Terni Spa ALLA CONSULTAZIONE POSTUMA SULLA DELIBERA 256/2026

Un elemento essenziale da chiarire preliminarmente riguarda l'individuazione del soggetto "ospitato".

La categoria non appare definita in modo sufficientemente univoco, soprattutto nelle realtà industriali complesse, e sarebbe pertanto opportuno introdurre criteri oggettivi, anche quantitativi o di prevalenza, che consentano di distinguere una presenza marginale da una vera e propria attività economica autonoma. In assenza di soglie minime, assolute o percentuali, una situazione del tutto residuale rischierebbe infatti di essere trattata nello stesso modo di una configurazione strutturata. Occorrerebbe inoltre disciplinare in modo espresso le fattispecie che iniziano o cessano nel corso dell'anno, così da evitare incertezze applicative e conseguenze non proporzionate alla reale incidenza dei consumi interessati.

Un importante chiarimento andrebbe secondo noi fatto sul concetto di stabilmente presente in azienda: durata pluriennale, legame rispetto al processo, presenza di macchinari importanti e fissi di proprietà della ditta esterna, altre variabili che possano qualificare meglio il concetto di ospite stabilmente presente.

Riteniamo inoltre importante distinguere tra soggetto che opera su macchinari di sua proprietà o di proprietà dell'energivoro: nel caso di ditte esterne che operano all'interno del perimetro industriale di un energivoro utilizzando macchinari di proprietà dell'energivoro e che assorbono energia proveniente dal punto di scambio dell'energivoro non devono essere considerati ospiti in quanto gli asset che consumano sono nell'attivo patrimoniale dell'energivoro ed è dunque corretto che assorbano energia dal punto di scambio dello stesso, sgravata degli oneri di sistema secondo l'opportuna classe energivora. *(potrebbero essere invece qualificate ospitate le ditte che apportano loro macchinari che consumano energia all'interno del perimetro industriale)*

Infine, a prescindere da tutto quanto sopra definito come concetto di ospitato, si vorrebbero altresì escludere dal novero di ospitati quelle attività che per motivi logistici o di sostenibilità economica non potrebbero essere effettuate altrove.



Si condivide l'obiettivo dell'Autorità di assicurare la corretta imputazione dei consumi agevolati e di prevenire condotte opportunistiche a carico del sistema elettrico, così come si condivide l'introduzione di specifici obblighi dichiarativi in sede di richiesta di accesso alle agevolazioni, sebbene non appare chiaro ed unicamente definita, la categoria di soggetto "ospitato"; si ritiene quindi prioritariamente opportuno dare indicazioni precise per consentire l'individuazione del soggetto "ospitato", possibilmente indicando dei criteri quantitativi o di prevalenza ai fini dell'individuazione dello stesso, in modo particolare all'interno di realtà industriali complesse.

Ciò che appare però particolarmente limitante è il regime applicato all'impresa nelle more della verifica condotta da CSEA: La collocazione in Classe 0, con conseguente sospensione dell'agevolazione e applicazione della componente ASOS in misura piena fino alla conclusione dell'istruttoria. Sospendere in toto l'agevolazione ad un cliente finale elettrivoro equivale ad anticipare integralmente gli effetti di un esito negativo che potrebbe non verificarsi, in contrasto con i principi di proporzionalità e di gradualità a cui l'azione regolatoria è rivolta ed esponendo l'impresa a un onere finanziario immediato e certo. Non è specificato inoltre se l'impresa che dichiara spontaneamente la propria configurazione nella prossima dichiarazione, sia soggetta a istruttorie anche per gli anni pregressi.

Per un'impresa elettrivora in Classe 1 come Acciai Speciali Terni con prelievi dell'ordine di 1,5 – 2,5 TWH/anno, il passaggio temporaneo alla contribuzione ASOS piena comporta un maggior onere quantificabile centinaia di milioni di euro su base annua, con impatti rilevanti immediati su cash flow, capitale circolante e garanzie richieste dal fornitore, mentre l'individuazione del consumo afferente a un soggetto "ospitato" potrebbe comportare variazioni modestissime alla contribuzione ASOS effettivamente dovuta e da retrocedere (si stima minori dell'1% del consumo dell'energivoro al punto di scambio).

A ciò si aggiungono gli effetti bilancistici e amministrativi a valle: variazione della classe in corso d'anno, ricalcolo e riemissione delle fatture da parte del venditore, successive note di credito in caso di esito favorevole, con disallineamenti nei flussi di settlement e nei rapporti con CSEA.

In relazione ai punti di ricarica di veicoli elettrici presso stabilimenti industriali, i consumi interessati rappresentano una frazione trascurabile dei prelievi del sito e non attività economica

separata/rilevante, ma tipicamente una semplice messa a disposizione per favorire le politiche ambientali e/o per adempiere ad altri obblighi normativi. È da chiarire ex ante se, a valle della rilevazione della presenza di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato, farebbe seguito una fase istruttoria, magari con potenziale collocazione in Classe 0 come di fatto prospettato per i soggetti “ospitati”.

In via principale si propone pertanto che, in pendenza dell'istruttoria avviata a seguito della segnalazione da parte dell'impresa elettrivora, **l'impresa stessa sia mantenuta nella classe di agevolazione riconosciuta per l'anno precedente** (ovvero, in assenza di precedenti, nella classe risultante dalla dichiarazione resa), con espressa qualificazione di tale collocazione come provvisoria e soggetta a conguaglio.

In caso di esito negativo, CSEA procederebbe al recupero integrale delle somme indebitamente agevolate sui consumi afferenti ai clienti terzi “ospitati” o sui consumi afferenti ai punti di ricarica, maggiorate di eventuale sanzione (da definire da parte di ARERA) e degli interessi secondo i criteri già previsti dalla regolazione vigente in materia di conguagli.

In subordine, qualora l'Autorità intendesse comunque mantenere la sospensione, si chiede in via principale che la qualifica di energivoro non venga sospesa se il consumo dei soggetti ospitati più le colonnine di ricarica è inferiore ad un valore di consumo irrisorio rispetto al consumo dell'energivoro.

A tal proposito si propone di definire dei cluster limite di consumo dei soggetti ospitati più le colonnine di ricarica rispetto ai livelli di consumo dell'energivoro, per esempio:

Classe	Consumo ospitato + colonnine di ricarica	Consumo energivoro
1	≤ 1 GWh/anno	≥ 50 GWh/anno
2	$\leq 1,5$ GWh/anno	$50 \text{ GWh/anno} \leq x < 100 \text{ GWh/a}$

3	≤ 2 GWh/anno	$100 \text{ GWh/anno} < x \leq 500 \text{ GWh/a}$
4	≤ 20 GWh/anno	$500 \text{ GWh/anno} < X \leq 1 \text{ TWh/a}$
5	≤ 50 GWh/anno	$1 \text{ TWh/anno} < X \leq 2,5 \text{ TWh/a}$
6	≤ 100 GWh/anno	$> 2,5 \text{ TWh/a}$

In ulteriore subordine, qualora l'Autorità intendesse comunque mantenere la sospensione e non aderisse alla ns. prima proposta di subordine (che ci sembra assolutamente criteriata), si propone che la sospensione della qualifica sia limitata alla quota di consumi effettivamente riferibile ai soggetti ospitati o ai punti di ricarica (secondo i valori dichiarati dall'energivoro qualora conosciuti, in assenza di valori dichiarati secondo un presunto come da cluster sopra proposto), e non estesa all'intero consumo del POD dell'energivoro e sia accompagnata da un termine massimo di durata dell'istruttoria, decorso il quale l'impresa è reintegrata nella classe dichiarata.

La procedura necessita infine di scadenze chiare. Non risultano infatti definiti in modo puntuale i termini entro i quali CSEA debba avviare l'istruttoria, richiedere eventuali integrazioni, ricevere le risposte dell'impresa, concludere le verifiche e procedere al conguaglio. L'assenza di un termine massimo espone l'impresa al rischio di permanere in una situazione provvisoria per un periodo indeterminato. È quindi opportuno introdurre termini procedurali certi per ciascuna fase e un termine conclusivo oltre il quale l'impresa venga reintegrata nella classe dichiarata o precedentemente riconosciuta. Dovrebbe inoltre essere chiarita la procedura applicabile in caso di esito negativo o parzialmente positivo, prevedendo un effettivo contraddittorio e modalità trasparenti di comunicazione delle determinazioni assunte. Analoga chiarezza è necessaria con riferimento alla possibile verifica di annualità pregresse per le imprese che dichiarino spontaneamente la propria configurazione nelle prossime dichiarazioni. Risulta importante, dunque, avere indicazioni operative chiare, specificando quali informazioni e documenti debbano essere trasmessi, come debbano essere quantificati i consumi interessati e quali siano le modalità e le tempistiche delle eventuali rettifiche, dei conguagli e delle istruttorie.

La disciplina dovrebbe distinguere con maggiore precisione tra omissioni gravi o dichiarazioni non veritiere e situazioni diverse quali errori materiali, dati storici non più disponibili, guasti o sostituzioni di misuratori, divergenze metodologiche o incompletezze marginali. Prevedere in tutti i casi la decadenza integrale dall'agevolazione risulterebbe eccessivamente penalizzante. Sarebbe preferibile introdurre un termine per integrare o regolarizzare la documentazione e riservare la decadenza totale alle dichiarazioni false o alle omissioni che abbiano inciso in modo sostanziale sulla spettanza o sulla misura dell'agevolazione. Negli altri casi, l'eventuale recupero dovrebbe essere limitato alla sola quota di beneficio risultata indebitamente fruita.

CONCLUSIONI

In sintesi, si ritiene opportuno che la disciplina venga resa maggiormente proporzionata, prevedibile e coerente con la concreta articolazione delle realtà industriali.

In particolare, sarebbe necessario definire con precisione la nozione di soggetto ospitato e introdurre soglie di rilevanza come sopra proposto; limitare gli effetti cautelari al POD o alla quota di consumo effettivamente interessata; mantenere, ove possibile, l'agevolazione in via provvisoria durante l'istruttoria; fissare termini certi per le verifiche e per i conguagli; rendere preventivamente conoscibili i criteri di calcolo; consentire la regolarizzazione di errori o incompletezze non sostanziali; prevedere soluzioni tecniche realistiche per le sotto misure e chiarire il trattamento dei punti di ricarica.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire la corretta attribuzione delle agevolazioni senza trasformare configurazioni industriali legittime o situazioni marginali in cause di sospensione generalizzata del beneficio, assicurando al contempo certezza giuridica, uniformità applicativa e piena tracciabilità dei consumi.